



Roma, 7 dicembre 2000

**CIRCOLARE N. 156/2000**

**OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI - AUSTRIA - ECOPUNTI 2001 - D.D. 20.11.2000, SU G.U. N.274 DEL 23.11.2000.**

Entro il 22 dicembre le imprese che effettuano transiti in Austria devono fare domanda per l'assegnazione di ecopunti per il periodo gennaio-aprile 2001, utilizzando il fac-simile di richiesta allegato al decreto in oggetto.

L'attribuzione dei titoli alle imprese richiedenti sarà determinata moltiplicando la media dei transiti effettuati nel primo quadrimestre del 1999 e del 2000 per il coefficiente di conversione pari a 7,23 ecopunti/transito; qualora le assegnazioni così calcolate dovessero risultare maggiori degli ecopunti disponibili (pari a 1.167.982), il Ministero applicherà una riduzione generalizzata.

Lo stesso decreto in oggetto ha introdotto particolari restrizioni nei confronti delle imprese che intendono attraversare il territorio austriaco con veicoli non ecologici (articolo 6); inoltre ha previsto che nel caso di transiti irregolari, effettuati senza versamento di ecopunti, si rendono applicabili le sanzioni sulle violazioni nei traffici internazionali di cui al decreto n.521/1999 (articolo 7).

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.28/2000 e 161/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.274 del 23.11.2000 (fonte Guritel)

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE****DECRETO 20 novembre 2000**

**Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001.**

IL DIRETTORE  
dell'unità di gestione  
Decreta:

**Art. 1.**

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per l'anno 2001, pari a 3.688.365, ripartito in tre quadrimestri per una quota di 1.229.455 ecopunti ciascuno.

2. Per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, è riservata una quota pari a 1.167.982 ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, è riservata una quota pari a 61.473 ecopunti (5% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

**Art. 2.****Autotrasporto di merci in conto terzi**

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa richiedente, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.

2. La cifra ottenuta ai sensi del precedente comma viene ridotta di un numero di ecopunti corrispondente ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e nel primo quadrimestre dell'anno 2000

viene determinato sulla base dei dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.

4. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

#### Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.

#### Art. 4.

1. Le imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà l'impossibilità di ottenere ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001.

4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

#### Art. 5.

##### Autotrasporto di merci in conto proprio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che non sono mai state registrate al sistema informativo della Kapsch e quelle che nel corso dell'anno 2000 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

4. Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio sino al 31 dicembre 2001.

#### Art. 6.

##### Certificati di registrazione

1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a sei ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a sette e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inzializzati.

4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il primo quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con cop-dokument non superiore a sette ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inzializzati.

6. Vengono cancellati d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non e' stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.

#### Art. 7.

##### Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

#### Art. 8.

##### Disposizioni finali

1. Il testo del presente decreto e della circolare di cui agli articoli 5 e 6 sono disponibili anche nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo internet: [www.trasportinavigazione.it](http://www.trasportinavigazione.it)

#### Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e, pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno respinte ed archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore: Ricoszi

Allegato 1

Al Dipartimento trasporti terrestri  
- Unita' di gestione APC -  
Autotrasporto internazionale di  
merci (APC3) - Via Caraci, 36 -  
00157 Roma

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... numero albo trasportatori .... codice Austria .... chiede l'assegnazione di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001.

Firma

.....  
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ..... ha incaricato ....  
per la trattazione della presente domanda la ..... che  
accetta.

Firma

.....  
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

.....  
(per accettazione)

Al Dipartimento trasporti terrestri  
- Unita' di gestione APC -  
Autotrasporto internazionale di  
merci (APC3) - Via Caraci, 36 -  
00157 Roma

La sottoscritta impresa .... sede legale in .... numero albo  
trasportatori conto proprio .... codice Austria .... chiede  
l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto  
proprio fino al 31 dicembre 2001.

Firma

.....  
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ..... ha incaricato .... per la trattazione  
della presente domanda la .... che accetta.

Firma

.....  
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

.....  
(per accettazione)